

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1041

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **STERPA, BIONDI, BOZZI**

Presentata il 26 novembre 1979

Estensione della facoltà di riscattare gli anni degli studi universitari al personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, riguardante la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi di studi universitari, esclude da tale possibilità il personale appartenente ai ruoli delle carriere speciali che, per effetto dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è stato inquadrato nelle carriere direttive ordinarie.

Tale lacuna legislativa si sostanzia in una palese ed ingiustificata situazione giuridica di disparità tra gli impiegati direttivi provenienti dalle ex carriere di concetto speciali, per l'assunzione alle quali non era richiesto il diploma di laurea, laureati e successivamente inquadrati nella

carriera direttiva ordinaria in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e gli impiegati direttivi, ai quali per l'ammissione in servizio è richiesto il diploma di laurea o altro titolo equipollente, entrati nella stessa carriera direttiva dopo i due decreti del Presidente della Repubblica citati.

Scopo del presente progetto di legge, composto da un unico articolo, è quello di eliminare un'evidente discriminazione di trattamento fra funzionari di nuova nomina e funzionari aventi una notevole anzianità di servizio, entrambi appartenenti alla stessa carriera direttiva ed in possesso del medesimo titolo di studio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ordinarie ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1972, n. 319, è concessa la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, degli anni del corso legale degli studi universitari, se in possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, anche se detti diplomi non siano stati richiesti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

L'esercizio di detta facoltà resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili o militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse.